

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. D.D. n. 382/2019. Proponente: società Ecomar.**

Protocollo Generale degli

Atti di Determinazione n 382 del 18/03/2019

OGGETTO: PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE DI STAZIONAMENTO VEICOLI DI IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA, ALLA S.P. N. 362. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. (ART. 16 DELLA L.R. N.11/2001, ART. 19 DEL D.LGS. N.152/2006). PROPONENTE: ECOMAR S.R.L. (P. IVA 04815150752).

IL DIRIGENTE

**Visti:**

- la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 al 31 marzo 2019, e di fatto autorizza gli enti locali all'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n.267/2000, che prevedono, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

**Vista la normativa vigente in materia:**

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, *"Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)"*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**Premesso:**

- che con nota 20/11/2018 (prot. n.45487), acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 61526 del 21/11/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Galatina ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la documentazione inviata dall'Amministratore unico della società ECOMAR S.r.l., riferita a richiesta del P.d.C. per la modifica sostanziale relativa alla rifunzionalizzazione delle aree di stazionamento e della viabilità interna dell'impianto di autodemolizione di proprietà, ubicato sulla S.P. n. 362 Galatina - Lecce;
- che unitamente alla suddetta nota del S.U.A.P. di Galatina sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scrittografici:
  - Tav. 0.1 - Inquadramento e planimetria (01/09/2018);
  - Tav. 0.2 - Planimetria di progetto (01/09/2018);
  - Tav. 0.3 - Regimentazione acque di pioggia (01/09/2018);
  - Tav. 0.4 - Impianto antincendio (01/09/2018);
  - Tav. 0.5 - Impianto elettrico (01/09/2018);
  - Tav. 0.6- Schema unifilare quadri elettrici (01/09/2018);
  - Relazione tecnica (01/09/2018);
  - Relazione tecnica sulla osservanza delle misure antincendio (03/09/2018);
  - Computo metrico (06/09/2018);
  - Relazione tecnica impianto elettrico (01/09/2018);
  - Relazione geologica (ottobre 2015);
  - Relazione tecnica dimensionamento idraulico depuratore acque meteoriche (30/05/2016);
  - Relazione di verifica dell'impianto di trattamento e smaltimento acque meteoriche (settembre 2018);
  - Relazione sullo studio preliminare ambientale (luglio 2018);
- che la variante proposta risultava rientrate nell'ambito di applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/06 in quanto riconducibile alle fattispecie di cui Paragrafo 8, punto "c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro", e paragrafo 8 punto "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III) riportati nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06";
- che con comunicazione prot. n. 63681 del 30/11/2018, indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive e, per conoscenza, a ECOMAR S.r.l., il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., facendo rilevare che la possibilità di attivazione delle procedure di valutazione ambientale da parte di soggetti diversi dal proponente è limitata a poche fattispecie (nel caso di intervento rientrante nelle attività di cui al DPR 447/1998 la procedura può essere attivata direttamente dal competente Sportello unico per le attività

produttive solo in relazione a progetti assoggettati a V.I.A. "obbligatoria"), ha richiesto che la attivazione del procedimento fosse richiesta direttamente dal proponente, tramite istanza sottoscritta dal legale rappresentante della società;

- che con nota 05/12/2018, assunta in atti al protocollo n.64787 dello 06/12/2018 il legale rappresentante di ECOMAR S.r.l., signor Marzo Giacomo, ha formalizzato l'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di modifica del centro di trattamento veicoli fuori uso in questione;
- che con nota protocollo n. 67984 del 21/12/2018, indirizzata per conoscenza anche al S.U.A.P. del Comune di Galatina, il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. ha richiamato gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, in capo al proponente;
- che la proponente ECOMAR S.r.l. ha trasmesso, con email certificata del 21/12/2018, copia dell'avviso del procedimento di verifica pubblicato nel B.U.R.P. n.153 del 29/11/2018;
- che in data 02/01/2019 il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con lettera protocollo n. 413, ha sollecitato il proponente a provvedere alla rettifica di talune inesattezze contenute nel suddetto avviso a stampa;
- che in data 11/01/2019 ECOMAR S.r.l., con email certificata acquisita al protocollo n.1676 del 14/01/2019, ha trasmesso copia del nuovo avviso del procedimento di verifica pubblicato nel B.U.R.P. n.3 del 10/01/2019;
- che il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 22246 del 15/01/2019, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento avente ad oggetto la Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., inerente un progetto di *"Modifica sostanziale relativa alla rifunzionalizzazione delle aree di stazionamento e della viabilità interna dell'impianto di autodemolizione ECOMAR"*, sito in Comune di Galatina, e contestualmente alla indizione di Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
- che Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. ha provveduto, in adempimento di quanto disposto all'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006, a pubblicare sul sito web della Provincia di Lecce l'avviso di deposito del progetto e gli elaborati relativi al progetto ([http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS\\_ECOMAR](http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS_ECOMAR));
- che ARPA PUGLIA – DAP Lecce, con nota protocollo n. 6971 del 31/01/2019, in atti al prot. n. 5734 dello 05/02/2019, ha fatto sapere che *«... per quanto di competenza e preso atto di quanto sopra esposto, non rileva macro criticità alla realizzazione del progetto avanzato»*;
- che con nota n. 18473 dello 04/02/2019, registrata al protocollo n. 6079 dello 06/02/2019, il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE - Area Nord ha comunicato *« ... per quanto di competenza di questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si ritiene che per la realizzazione delle modifiche proposte non sussistano motivi ostativi e possano quindi essere escluse dal procedimento di valutazione di impatto ambientale»*;

**Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.**

ECOMAR S.r.l. è titolare di un impianto di autodemolizione sito in Galatina sulla S.P. 362, a distanza di circa 5 km dal centro abitato, già autorizzato ed in esercizio in forza dei provvedimenti di:

- Determinazione dirigenziale n. 1705 del 22/08/2014 (Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.209/2003 di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 per la realizzazione del nuovo impianto);
- Determinazione dirigenziale n. 971 del 27/06/2016 (Esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per una variante sostanziale dei piazzali del centro di trattamento veicoli fuori uso);
- Determinazione dirigenziale n. 1647 del 16/11/2016 (Variante sostanziale per l'ampliamento dei piazzali e voltura dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 con D.D. n. 1705 del 22/08/2014);
- Provvedimento Unico Autorizzativo n. 2 del 20/03/2017 rilasciato dal S.U.A.P. del comune di Galatina per l'esecuzione dei lavori di ampliamento dei piazzali.

La variante proposta consiste nella ridefinizione delle aree destinate allo stazionamento veicoli ed alla viabilità interna dell'impianto esistente, con aumento delle aree impermeabili per la intervenuta disponibilità di un lotto adiacente.

Il cambiamento è motivato dalla necessità di aumentare gli standard di sicurezza interni, ovvero rendere più sicure le aree destinate allo stallo dei veicoli bonificati e le viabilità interna di servizio, per garantire un più facile accesso ai mezzi di soccorso in caso d'incidente.

Il lotto in ampliamento distinto in N.C.T. al Foglio di mappa 49, particelle 51 e 52 per complessivi 9.200 mq circa, ricade in zona "E3 agricola" del vigente P.U.G. di Galatina.

La ridefinizione delle aree esterne si rende possibile alla luce delle N.T.A. del P.U.G. in cui, al comma 8 dell'art. 5.2.4 relativo alle zone E3, si legge che «*E' consentita l'attività di rottamazione auto a distanza non inferiore ad 1 km dalla perimetrazione urbana poiché la stessa è assimilata ad attività di trattamento rifiuti*». Il centro di trattamento ECOMAR dista circa 5 km dal centro abitato.

Si tratta sostanzialmente di ricondurre il lay-out dell'impianto a quello del progetto originario. Il proponente, allo scopo di superare le criticità rilevate da ARPA Puglia in ordine ad un eccessivo impegno di suolo, effettuò una sensibile diminuzione della superficie delle aree impermeabilizzate, ritenendo che la riduzione delle superfici destinate alla viabilità interna e al deposito materiali non avrebbe pregiudicato le distanze di sicurezza e la movimentazione degli automezzi. Per asserzione della proprietà la realtà gestionale ha fatto emergere problematiche legate alla sicurezza e alla carenza di adeguati spazi di stazionamento.

Tutti i lotti su cui ricade l'impianto autorizzato, distinti al Foglio di mappa 49, particelle 125, 107, 43, 44, 124, 122, sono stati oggetto di procedimento ex art.8 D.P.R. 160/2010 per variante urbanistica da zona agricola "E3" a zona produttiva "D1" presso il S.U.A.P. del Comune di Galatina.

In merito alla variante urbanistica corre obbligo di segnalare che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera a) del Regolamento Regionale n. 18/2013, il provvedimento di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (e per le varianti sostanziali), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che ha per legge l'effetto di costituire variante ai piani urbanistici comunali, comporta l'esclusione del progetto di variante all'impianto dall'ambito di applicazione della normativa in materia di VAS.

Le modifiche proposte consistono sostanzialmente nel risagomare sia le aree permeabili che quelle impermeabili dell'attuale impianto. Parte delle aree a verde previste nel progetto approvato vengono traslate sul lotto adiacente divenuto disponibile (particelle 51 e 52 del Foglio di mappa 49), allo scopo di elevare i livelli di sicurezza nelle fasi operative, con l'aumento degli spazi di deposito e di manovra dei mezzi d'opera e di soccorso. Tali spazi, insistenti sulle particelle 43-44 e 107 del Foglio 49, ricadendo nel layout d'impianto, saranno pavimentati con un massetto in calcestruzzo armato, impermeabilizzato con idoneo additivo, come tutte le superfici pavimentate esistenti.

L'adozione delle modifiche in progetto non comporterà un aumento del volume di rifiuti da trattare, ossia della potenzialità dell'impianto, pari a 6.000 veicoli all'anno, né l'introduzione di nuovi codici CER di rifiuti.

Le opere da realizzare con il progetto di variante sostanziale sono:

- trasformazione di alcune delle aree originariamente destinate a verde in piazzali e viabilità, mediante pavimentazione con massetto in calcestruzzo, impermeabilizzato con Idoneo additivo certificato, secondo i particolari costruttivi e le campiture indicate nell'elaborato grafico di progetto;
- raccolta delle acque meteoriche incidenti sulle nuove aree pavimentate, mediante opportuna pendenza della pavimentazione, e convogliamento delle stesse nell'esistente vasca di accumulo a tenuta stagna e trattamento depurativo differenziato per le acque di prima e seconda pioggia, secondo le prescrizioni del R.R. 26/2013;
- adeguamento/ampliamento dell'impianto idrico antincendio;
- adeguamento/ampliamento degli impianti elettrici e di illuminazione esterna.

Per il centro di trattamento veicoli fuori uso il Proponente indica, a lavori ultimati, i seguenti indici urbanistici:

- Superficie dell'impianto esistente: mq 30.192,00;

- Superficie interessata dal progetto di modifica: mq 9.200,00;
- Superficie totale dell'impianto: mq 39.392,00;
- Superficie coperta (capannone esistente): mq 1.250,00;
- Volume (capannone esistente): mc 9.500,00;
- Area a parcheggio (10% della volumetria esistente): mq 950,00;
- Area a verde (40% del 65% di 39.392,00): mq 10.242,00;
- Area attività collettive impianto esistente (già ceduti/monetizzati) = mq 3.088,67;
- Area attività collettive del progetto di modifica = mq 920,00.

Il centro effettuerà le seguenti operazioni di recupero e smaltimento (allegato C e allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06):

- R4 – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R12 –scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13 – messa in riserva di rifiuti per sotto porli ad una delle operazioni indicate ai punti da R1 a R12;
- D13 – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

Le operazioni di recupero R4 consistono esclusivamente nella riduzione volumetrica dei materiali ferrosi effettuata mediante cesoiatura e pressatura.

I rifiuti soggetti a trattamento R4 provengono esclusivamente dalla rottamazione dei veicoli conferiti.

Le tipologia di rifiuti in ingresso sono esclusivamente quelle di cui ai CER 160104\* - Veicoli fuori uso e 160106 - Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose.

L'area da impegnarsi con l'ampliamento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale come "E3 agricola" del P.U.G. e pertanto la realizzazione dello stesso resterà subordinata alla favorevole determinazione del Consiglio Comunale da ottenersi nel corso del procedimento di autorizzazione del progetto da parte della medesima Provincia.

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l'intervento non interferisce con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.

L'intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Galatina. Esso risulta compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Il sito di progetto è integrato in ambito territoriale caratterizzato da contesto agricolo, con presenza in direzione Sud, di numerosi insediamenti produttivi, anche di discrete dimensioni.

Gli impatti ambientali dovuti all'esercizio dell'impianto possono essere individuati in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi i per il trasporto dei rifiuti);
- produzione di rifiuti;
- traffico veicolare (circolazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti da e per l'impianto, flusso veicolare delle utenze private).

Le emissioni sonore non rappresentano un fattore d'impatto rilevante, tenuto conto della localizzazione dell'impianto e dell'assenza, nel suo immediato intorno, di recettori sensibili.

A proposito del traffico veicolare indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in

ingresso e in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali e dalla stessa attività del proponente.

Il sito d'insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività produttive.

Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata la modifica del centro di trattamento veicoli fuori uso, così come progettata, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto sarà inserito e preso atto delle modalità operative di esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, si ritiene poter escludere il proposto progetto dalla procedura di V.I.A., fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- la capacità massima annua di trattamento di veicoli fuori uso nella futura configurazione resta invariata rispetto a quella già autorizzata di 6.000 esemplari, riferiti ai codici CER: 160104\* - Veicoli fuori uso e 160106 - Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
- la gestione dei rifiuti residuali alle attività di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso dovrà essere effettuata nel rispetto della disciplina di cui alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- la gestione dei reflui domestici dovrà rispettare le disposizioni del R.R. n. 26 del 12 dicembre 2011;
- la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia dovrà essere conforme alla disciplina del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013;
- l'impianto di illuminazione esterna dovrà essere rispondente al requisito di flusso luminoso attenuato verso l'alto (riduzione dell'inquinamento luminoso), utilizzando corpi illuminanti a basso consumo energetico;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, del rumore e dell'acqua di falda, con la frequenza da stabilirsi in sede di modifica della autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

**Tutto ciò esposto e considerato, preso atto:**

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
  - affissione all'Albo Pretorio comunale di Galatina dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto, come da richiesta inoltrata dal Proponente al S.U.A.P. in data 07/01/2016;

- pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 10/01/2019; senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri sul progetto di modifica del centro di autodemolizione formulati da ASL LECCE Area Nord – SISP e da ARPA Puglia – DAP Lecce;

**Ritenuto:**

- che l’assenso senza condizioni del Comune di Galatina è considerato acquisito, in forza di quanto disposto all’art.14-ter, co. 7, della L. 241/90;

**Valutato:**

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti ambientali connessi con la realizzazione e l’esercizio dell’impianto nella nuova configurazione di progetto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant’altro;

**Dato atto:**

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

**Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art.16 della L.R. 11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:**

**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di *“Modifica sostanziale per la rifunzionalizzazione delle aree di stazionamento veicoli di impianto di autodemolizione sito in territorio del Comune di Galatina, alla S.P. n. 362”*, proposto da ECOMAR S.r.l. (P. IVA 04815150752), escluso dall’applicazione delle procedure di V.I.A. poiché esso non comporta apprezzabili effetti negativi sull’ambiente;
- l’efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla favorevole determinazione del Consiglio Comunale di Galatina sulla variante urbanistica, da ottenersi nel corso del procedimento di autorizzazione del progetto ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- l’efficacia del presente provvedimento resta altresì subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 971 del 27/06/2016, che qui si intendono integralmente richiamate, e segnatamente:
  - la capacità massima annua di trattamento di veicoli fuori uso nella futura configurazione resta invariata rispetto a quella già autorizzata di **6.000** esemplari, riferiti ai codici CER: **160104\*** - **Veicoli fuori uso e 160106 - Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose**;
  - la gestione dei rifiuti residuali alle attività di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso dovrà essere effettuata nel rispetto della disciplina di cui alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/06;
  - la gestione dei reflui domestici dovrà rispettare le disposizioni del R.R. n. 26 del 12 dicembre 2011;
  - la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia dovrà essere conforme alla disciplina del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013;
  - l’impianto di illuminazione esterna dovrà essere rispondente al requisito di flusso luminoso attenuato verso l’alto (riduzione dell’inquinamento luminoso), utilizzando corpi illuminanti a basso consumo energetico;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, del rumore e dell'acqua di falda, con la frequenza da stabilirsi in sede di modifica della autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, occorrente per la realizzazione del progetto;
- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 *"Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale"*;
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata, ECOMAR S.r.l., corrente in Galatina, alla S.P. n.362 Galatina – Lecce, tramite PEC indirizzata a **ecomar.srl@pec.it**;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
  - COMUNE DI GALATINA - Sportello Unico Attività Produttive  
**(protocollo@cert.comune.galatina.le.it)**;
  - ARPA PUGLIA – DAP Lecce **(dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)**;
  - ASL LECCE – Area Nord **(dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)**;
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P..

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
IL DIRIGENTE  
Rocco Merico